



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  
TECNOLOGO ALIMENTARE

SECONDA SESSIONE DELL'ANNO 2011

ALLEGATO n°2  
al VERBALE n. 2

**PRIMA PROVA**

1. La gestione del rischio nell'industria alimentare. Sviluppo di un sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP in un settore a scelta del candidato attraverso l'uso dell'albero delle decisioni. Analisi dei fattori di rischio e loro gestione.
2. Ambiti di applicazione dell'analisi sensoriale nel settore alimentare per la valutazione degli aspetti dello sviluppo di un prodotto, del controllo della qualità e della determinazione della shelf life. Il candidato individui una categoria di prodotti su cui sviluppare l'elaborato.
3. Tracciabilità e rintracciabilità nel settore alimentare: aspetti critici nella progettazione del sistema e benefici ottenibili.

## SECONDA PROVA

1. Aspetti tecnici e tecnologici di processo nella progettazione di una linea di confezionamento asettico. Il candidato individui una categoria di prodotti su cui sviluppare l'elaborato.
2. Il candidato illustri gli aspetti tecnici, economici, i controlli e le norme relative al settore della ristorazione.
3. Etichettatura ed indicazioni conformi a regole nazionali ed europee. Produrre un'etichetta di un prodotto a scelta del candidato ed illustrarne le conformità per i vari punti.



## **INGEGNERE**

---

In base all'art. 6 del decreto ministeriale (Miur) del 30 marzo 2012, non è più possibile iscriversi a sostenere l'esame di Stato per ingegnere vecchio ordinamento. I candidati in possesso di un titolo ante riforma 509/99 (vecchio ordinamento) potranno iscriversi in uno dei settori previsti per i candidati del nuovo ordinamento - ingegnere civile ambientale, dell'informazione oppure industriale, tenuto conto ed "in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito".

Prima dell'apertura delle iscrizioni, verranno resi noti e pubblicati i titoli richiesti per accedere ai singoli settori.

---

© Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma T (+39) 06 49911 CF 80209930587 PI 02133771002

Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2012

**Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2012 - Esami di Stato di abilitazione professionale anno 2012. Professioni regolamentate dal D.P.R. 328/2001***Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 3 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244";

VISTO il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore";

VISTO il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante "Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori";

VISTO il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario";

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante "Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professi

VISTO il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolarr sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTA la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante "Norme sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 195, concernente "Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo";

VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" e "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e r norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazi all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale";

VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale";

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni";

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell'adunanza del 14 dicembre 2011;

## **ORDINA:**

### **ART. 1**

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedi laurea.

### **ART. 2**

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.

**ART. 3**

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 marzo 2012 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2012 presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentare alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2012 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea, di laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al decreto D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia autenticata o in copia notarile.

b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di €.49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura delle uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente, i laureati della classe 58/S e della classe LM51 e i laureati della classe 34 e della classe L24 che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto il tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti.

I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonché dei certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

**ART. 4**

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

**ART. 5**

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso le seguenti sedi:

Attuario	Roma
Chimico	Bologna
Ingegnere	Trento
Architetto	Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale	Bolzano
Biologo	Bologna
Geologo	Bologna
Psicologo	Trieste
Assistente sociale	Trento

**ART. 6**

I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito.

**ART. 7**

I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328.

**ART. 8**

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 19 giugno 2012 e per la seconda sessione il giorno 20 novembre 2012. Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e di diplomi universitari gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 26 giugno 2012 e per la seconda sessione il giorno 27 novembre 2012.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 30 marzo 2012

IL MINISTRO  
F.to Francesco Profumo

Tabella sedi esami

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici SAUS – Ufficio VI

Protocollo: n.2126  
Roma, 28 maggio 2002

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti Universitari

LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, questo Ministero ha indetto, con ordinanza in data 12 marzo 2002, gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal citato provvedimento, secondo le nuove disposizioni ivi previste. Posto che successivamente all'emanazione dell'ordinanza sono pervenuti a questi Uffici numerosi quesiti relativi all'applicazione del nuovo regolamento, si procede a chiarire le seguenti questioni:

per quel che riguarda la **professione di architetto** si fa preliminarmente presente che, laddove nell'ordinanza si fa riferimento alla professione di architetto, il termine deve intendersi comprensivo anche dei settori di pianificatore, paesaggista e conservatore. Si esprime, inoltre, l'avviso che i laureati in architettura secondo l'ordinamento previgente possano partecipare agli esami di Stato per uno qualunque dei settori previsti dal D.P.R. n.328.

Rispetto allo svolgimento della prova pratica e della prima prova scritta previste dall'articolo 17 comma 3 del D.P.R. 328/2001 per la professione di architetto, si ritiene che esse debbano essere svolte nello stesso giorno posto che la prima prova scritta costituisce un commento alla prova pratica ed è pertanto necessario che il candidato, nel predisporre il testo, disponga del primo elaborato.

Per quanto concerne i titoli di ammissione per accedere al settore "pianificazione territoriale", l'art. 19, comma 4, lettera a del D.P.R. n.328 prevede quali titoli validi la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica. Si esprime però l'avviso che a tale esame possano essere ammessi anche i laureati in urbanistica e quelli in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, atteso che la laurea in pianificazione territoriale e urbanistica ha sostituito soltanto nella denominazione quella in urbanistica ed ha mutato a sua volta denominazione in laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Il Ministero sta comunque valutando l'opportunità di introdurre sul punto una modifica al regolamento.

Si rappresenta altresì che possono accedere agli esami di Stato per la professione di architetto, oltre che agli esami di Stato per la professione di ingegnere, i possessori della laurea in ingegneria edile - architettura (corso di laurea corrispondente alla direttiva CEE 85/384).

Per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione al settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali" la lettera b) del citato articolo 19, comma 4, richiede il possesso della sola laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali; quindi non è consentito l'accesso agli esami per detto settore ai possessori di qualunque altro titolo, ad eccezione di quanto già detto per la laurea in architettura conseguita secondo il previgente ordinamento;

per quel che riguarda la **professione di ingegnere**, i laureati in ingegneria secondo il vecchio ordinamento possono partecipare all'esame di Stato per uno qualunque dei tre settori previsti per la professione di ingegnere. I laureati della classe 4/S - Architettura e ingegneria edile – possono partecipare all'esame di Stato di ingegnere per il settore civile e ambientale sia se provenienti dal corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE, sia dal corso 4/S- "Architettura ed ingegneria edile" come risulta dall'avviso di rettifica all'art. 47 del D.P.R. n.328 pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio 2002. Il diploma universitario in economia e ingegneria della qualità dà accesso esclusivamente al settore civile e ambientale e a quello dell'informazione, secondo quanto previsto espressamente dalla tabella A;

si precisa, inoltre, che la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 24 relativa agli **assistenti sociali**, deve essere intesa nel senso che possono essere iscritti alla sezione A coloro che, già iscritti all'albo degli assistenti sociali, sono in possesso di laurea sperimentale quadriennale o, in mancanza di detto titolo, abbiano svolto funzioni dirigenziali per cinque anni;

in ordine alla possibilità di accedere ai nuovi esami, per **coloro che sono in possesso di titoli rilasciati secondo l'ordinamento previgente**, si ricorda che tutti i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di Stato continuano ad essere titoli validi per l'accesso allo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 328/2001. Al contrario le lauree che nell'ambito del previgente ordinamento non consentivano l'accesso agli esami di Stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso nel D.P.R. 328/2001. In particolare i laureati in scienze dell'informazione e in informatica non possono accedere all'esame per la professione di ingegnere e i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche non possono adire l'esame di chimico, i laureati in scienze dell'educazione non possono accedere all'esame per assistente sociale;

per quel che riguarda la **composizione delle commissioni**, il comma 4 dell'art. 5 del regolamento dispone che "nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove di esame".

Pertanto le commissioni resteranno invariate; in particolare sia per la **professione di architetto** che per la **professione di ingegnere** sarà costituita un'unica commissione con la possibilità, da parte del Presidente di aggregare ai sensi dell'art.7 del previgente regolamento, membri esperti nelle discipline in cui debbono svolgersi gli esami. Criteri diversi potranno essere successivamente introdotti con appositi provvedimenti. Per la **professione di dottore agronomo e dottore forestale**, posto che la legge professionale prevedeva sezioni diverse in relazione alle lauree possedute, mentre il D.P.R. n.328/2001 per la sezione A non prevede settori e per la sezione B istituisce i settori agronomo e forestale, zoonomo e biotecnologico agrario, si ritiene che debba essere costituita un'unica commissione per i candidati alla sezione A; la stessa commissione esaminerà anche i candidati alla sezione B prevedendo prove di esame diverse a seconda del settore, come previsto dal regolamento, e lasciando al Presidente della stessa commissione la possibilità di aggregare esperti, così come indicato per le commissioni relative alle professioni di architetto e di ingegnere;

in relazione ai **diplomi universitari** che danno la possibilità di accedere agli esami di Stato, questo Ministero ritiene che, oltre ai diplomi universitari previsti nell'allegato A, possano essere ammessi anche i possessori di diplomi che hanno subito variazioni di denominazione, previa valutazione dei competenti organi accademici in merito all'identità dei percorsi formativi;

con riferimento al **contenuto delle prove di esame** per ciascuna professione questo Ministero non può che confermare che oggetto delle prove è quello previsto espressamente dal regolamento. Tenuto conto, però, che alle prove di esame saranno ammessi candidati in possesso di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, laddove il regolamento faccia riferimento al percorso formativo, la Commissione, in via transitoria, dovrà tenere conto del percorso fatto da ogni candidato;

in ordine alle **modalità di svolgimento delle prove**, posto che al riguardo il D.P.R. n. 328 non ha apportato innovazioni, si invitano le commissioni giudicatrici a far riferimento alle norme precedenti al nuovo regolamento. In particolare ogni prova è propedeutica alla successiva; per quanto concerne le prove scritte consecutive la correzione può avvenire dopo l'espletamento di entrambe prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini dell'ammissione alla prova successiva; l'ordine delle prove deve essere rispettato in considerazione dell'accennata propedeuticità; per l'anonimato degli elaborati valgono le norme precedenti; per quanto concerne i punteggi si può far riferimento alla prassi adottata finora dalle Commissioni secondo la quale ogni componente ha 10 punti a disposizione e la votazione di ogni prova è la somma dei singoli voti mentre la votazione finale è la somma delle votazioni parziali.

Con riferimento all'articolo 5 del D.P.R. 328/2001, che prevede l'esonero da una delle prove scritte si precisa che la norma non è di immediata applicazione posto che disciplina il passaggio da una sezione all'altra dello stesso albo, nonché l'accesso di coloro che siano in possesso di un titolo conseguito sulla base di specifiche convenzioni tra università e ordine; tale disposizione necessita peraltro di una integrazione regolamentare volta ad individuare le prove stesse;

per quel che riguarda i soggetti abilitati alla **stipula delle convenzioni** tra Università e Ordini, di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 328, si esprime l'avviso che i Consigli Nazionali degli Ordini dovrebbero stabilire dei protocolli validi a livello nazionale ma che la concreta determinazione delle convenzioni dovrebbe essere definita a livello locale;

si ritiene infine che, atteso il maggior impegno cui saranno sottoposti i componenti delle commissioni giudicatrici, chiamati ad espletare sia gli esami relativi alla sezione A che quelli per la sezione B, i relativi **compensi** debbano essere corrisposti in misura doppia per ciascuna sessione.

**IL CAPO DIPARTIMENTO**